



7577-19

FIN mag

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

in
amm. oris
ai quod.
Particolar
sta f. c. k
6/12/2018
22/12/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIULIA IOFRIDA Presidente
ALBERTO PAZZI Consigliere - Rel.
PAOLA VELLA Consigliere

EDUARDO CAMPESE Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere

Domanda anticipata di concordato
- successivo deposito di domanda
con proposta e piano ma senza
attestazione - natura autonoma o
meno rispetto alla domanda in
bianco originaria - conseguenze
sull'ammissibilità della domanda

Ud. 20/12/2018 CC
Cron. 577
R.G.N. 1156/2015

ORDINANZA

sul ricorso n. 1156/2015 proposto da:

Fallimento Costruzioni Immobiliari
curatore

S.r.l., in persona del

- *ricorrente* -

contro

Costruzioni Immobiliari F S.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

- *controricorrente* -

ORD.
2338
2018

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania e Scavi Recal s.r.l.;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 1513/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso, ed in subordine che lo dichiari inammissibile, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania, a seguito dell'istanza di fallimento presentata da Scavi Recal s.r.l. nei confronti della Società Costruzioni Immobiliari s.r.l., rilevava che la società debitrice aveva rinunciato alla domanda anticipata di concordato in precedenza presentata ex art. 161, comma 6, legge fall. (domanda reiterata dopo una precedente presentazione al Tribunale di Ferrara, dichiaratosi incompetente) depositando in seguito una proposta piena di concordato preventivo, constatava che quest'ultima risultava inammissibile, in mancanza della necessaria attestazione del professionista asseveratore, e, accertata la situazione di insolvenza in cui versava la compagine convenuta, dichiarava il suo fallimento.

2. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza depositata in data 17 novembre 2014: i) riteneva che la proposta di concordato



depositata in un secondo momento, lungi dal costituire una rinuncia alla domanda in bianco in precedenza presentata, fosse volta invece a coltivare la stessa e intendesse rappresentare un suo ulteriore svolgimento; ii) evidenziava l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che facesse discendere dalla mera riproposizione di una nuova domanda di concordato la rinuncia a quella proposta anteriormente, con la conseguente necessità di ricondurre le differenti istanze ad un'unica procedura, non potendo il concordato che essere unico; iii) sottolineava che l'intento abdicativo avrebbe comunque dovuto essere espresso con i medesimi requisiti di forma previsti *ad substantiam* per l'atto cui si voleva rinunciare, mentre nel caso di specie l'atto interpretato quale rinuncia non era stato adottato nelle forme previste dall'art. 152, ultimo comma, legge fall..

Sulla base di queste premesse la corte distrettuale rilevava che la proposta formulata, nell'inserirsi nell'unico procedimento di concordato già instaurato, ne costituiva uno svolgimento ancora interlocutorio, in mancanza della necessaria attestazione di asseverazione, ma del tutto legittimo, tenuto conto della contestuale istanza – temporalmente ricompresa nella originaria richiesta di concessione di un termine nella misura massima prevista dall'art. 161, ultimo comma, legge fall., su cui il Tribunale non aveva mai ritenuto di provvedere - di concessione di un breve periodo al fine di rendere tale giudizio valutativo, e, di conseguenza, revocava la dichiarazione di fallimento di Società Costruzioni Immobiliari s.r.l..

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il fallimento di Società Costruzioni Immobiliari s.r.l., affidandosi a tre motivi di impugnazione.



Ha resistito con controricorso la Società Costruzioni Immobiliari s.r.l..

Gli intimati Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania e Scavi Recal s.r.l. non hanno svolto alcuna difesa. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 *bis*.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso o in subordine la declaratoria di inammissibilità.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione degli atti negoziali previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e del disposto degli artt. 160, 161, 162 e 163 legge fall.: la corte distrettuale avrebbe apoditticamente ritenuto che la domanda di concordato preventivo presentata dalla debitrice in data 10 luglio 2014 non dovesse essere intesa quale domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, legge fall. a dispetto del suo chiaro tenore, che non poteva essere mistificato a causa della mancata asseverazione del piano, la quale costituiva un elemento necessario ma estrinseco alla domanda, inidoneo a qualificarne il contenuto.

Sotto un profilo processuale la domanda di concordato presentata in un secondo momento conteneva tutti gli elementi previsti dall'art. 161 legge fall., la cui valutazione non poteva essere inficiata da un elemento estrinseco alla fattispecie, che ne era condizione di



ammissibilità ma non contribuiva alla definizione e qualificazione dell'atto.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 e 163 legge fall. nonché la violazione dei criteri ermeneutici dei provvedimenti giudiziali: la corte distrettuale avrebbe svolto ampie argomentazioni in tema di rinuncia alla domanda di concordato quando in realtà la questione sottoposta al suo esame era ben diversa e riguardava il fatto che la domanda di concordato preventivo in pieno avesse fatto venire meno l'efficacia e la funzione della domanda in bianco in precedenza presentata, obbligando il Tribunale a verificarne le condizioni di ammissibilità, dato che la società debitrice non aveva diritto alla concessione di un ulteriore termine per depositare l'attestazione di asseverazione mancante.

4.3 I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

4.3.1 Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un'ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria, poiché, rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico (Cass. 14/1/2015 n. 495).

Questa necessaria unicità fa sì che il debitore, a seguito della proposizione di un ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, legge fall., possa depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, legge fall., corredato *ab initio* dalla proposta, dal piano e dai documenti, sempre che dallo stesso si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva" e la nuova domanda non si

traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass. 31/3/2016 n. 6277).

4.3.2 L'art. 161 legge fall., pur preoccupandosi di disciplinare l'attività dell'imprenditore in termini di gestione dell'impresa e obblighi informativi nell'intervallo di tempo intercorrente fra la presentazione della domanda in bianco e il deposito della domanda concordataria completa, non prevede un'analogha stringente regolamentazione che stabilisca le modalità con cui l'imprenditore, a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 161, comma 6, legge fall., debba provvedere al deposito della domanda, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall., ma si limita soltanto a stabilire gli oneri di completamento riconnessi all'introduzione della domanda cd. in bianco e il termine finale entro cui la domanda, nella compiutezza del suo contenuto, deve essere presentata.

Ne discende che lo sviluppo dell'iter di presentazione, ferma la necessità di deposito della domanda nella completezza dei suoi elementi entro il termine finale concesso, può avvenire, in assenza di prescrizioni normative, tramite un unico adempimento finale o con una progressiva esecuzione delle attività prescritte.

In altri termini l'imprenditore, come può provvedere al deposito di domanda, piano e documentazione in un'unica soluzione entro il termine finale concessogli, così può assolvere quest'onere a singhiozzo, in una pluralità di occasioni (in una maniera che risulta addirittura di maggior tutela per i creditori, i quali, piuttosto che doversi accontentare delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione della proposta e del piano, hanno la possibilità di verificare in anticipo il piano di risanamento concepito

dall'imprenditore), purché la sua attività risulti completa entro la scadenza fissata.

4.3.3 La corte distrettuale era chiamata a valutare il contenuto degli atti presentati dall'imprenditore al fine di verificare se gli stessi si ponessero e in quali termini nel solco procedimentale già tracciato dalla presentazione della domanda anticipata di concordato ovvero risultassero alla stessa estranei e come di conseguenza si rapportassero con la precedente domanda.

Il collegio del reclamo ha ritenuto che a seguito della presentazione della domanda concordataria ex art. 161, comma 6, legge fall. in data 3 luglio 2014 la proposta depositata il successivo 10 luglio 2014 costituisse uno svolgimento correlato all'iter in precedenza avviato ma ancora interlocutorio, sicchè la richiesta di un termine per completare il deposito della documentazione richiesta andava convogliata nell'istanza già presentata di concessione del termine previsto dall'art. 161, ultimo comma, legge fall..

Una simile valutazione - in merito alla volontà dell'imprenditore di raccordarsi, seppur in maniera non ancora definitiva, con l'attività procedimentale in precedenza compiuta piuttosto che di sostituirla e superarla - non si presta a censure di sorta.

Il collegio di merito si è infatti posto nella prospettiva interpretativa del disposto dell'art. 161 legge fall. sopra delineata, ritenendo che il debitore ben potesse dar seguito alla domanda anticipata di concordato tramite un atto interlocutorio che provvedesse in maniera non ancora definitiva all'assolvimento degli oneri conseguenti alla presentazione dell'istanza prenotativa.

Risulta inoltre condivisibile la valorizzazione degli intenti espressi all'interno dell'atto interlocutorio depositato, in quanto è rimessa all'imprenditore, pur nello stretto rispetto delle indicazioni impartite



dal Tribunale, la decisione circa le più opportune modalità di adempimento degli obblighi conseguenti all'avvio della procedura, scegliendo così se provvedere in anticipo e completamente agli stessi o in maniera progressiva nel termine concesso ovvero in un'unica soluzione entro la scadenza finale.

5.1 Il terzo motivo di ricorso assume, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. civ., la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di lealtà e probità contrattuale (artt. 1377 e 1375 cod. civ.) e in materia di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.) nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: in tesi di parte ricorrente la corte territoriale, ove avesse considerato che la compagine debitrice già il giorno 8 maggio 2014 aveva proposto una prima istanza di concordato con riserva, non avrebbe potuto non rilevare che la richiesta di un ulteriore termine per il deposito dell'asseverazione costituiva un abuso dello strumento concordatario, dato che l'imprenditore avrebbe avuto a disposizione un termine maggiore di quello previsto dalla legge per il deposito di una domanda di concordato in pieno corredata dalle asseverazioni di legge.

5.2 Il motivo risulta infondato sotto il primo profilo di censura, inammissibile rispetto al secondo.

Risulta oramai coperta dal giudicato, in mancanza di alcuna impugnazione sul punto, la constatazione della Corte d'Appello in merito alla piena legittimità della domanda di concordato con riserva presentata il 3 luglio 2014, di carattere reiterativo rispetto a quella avanzata davanti al Tribunale di Ferrara.

Se la domanda costituiva non una *traslatio* della prima domanda ma un'ammissibile ripetizione della medesima, allora è indubitabile che il

termine richiesto ex art. 161, ultimo comma, legge fall. non poteva che decorrere dal deposito del secondo ricorso.

Ne consegue, in primo luogo, la mancanza di decisività del fatto storico asseritamente trascurato, costituito dalla data di presentazione della prima domanda di concordato a un Tribunale dichiaratosi territorialmente incompetente, dato che il termine per la presentazione di proposta, piano e relativi documenti andava computato dal deposito della domanda considerata distinta e ammissibile.

Ne discende altresì la correttezza della valutazione compiuta dalla corte territoriale in merito all'impossibilità di ravvisare, in ragione della richiesta di concessione di un termine per il deposito dell'attestazione di asseverazione mancante, un abuso dello strumento concordatario.

Infatti, una volta acclarata la possibilità per l'imprenditore di assolvere a più riprese, seppur entro il termine finale concesso, gli adempimenti previsti dall'art. 161, comma 6, legge fall. a seguito della presentazione della domanda anticipata, va escluso che la richiesta di termine che si innesti nell'originaria analoga istanza presentata al momento del deposito della domanda cd. in bianco possa avere di per sé carattere abusivo, essendo priva di autonomia nella volontà della stessa parte che l'ha presentata; dunque nel caso di specie era la domanda iniziale reiterata a poter costituire, al più, l'espressione di un abuso dello strumento concordatario.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della ^{non}sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 20 dicembre 2018.

Il Presidente

